



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### CONFERENZA UNIFICATA

Parere sul provvedimento esecutivo relativo al diritto dello Stato nei confronti del Comune di Vitulazio (CE) - Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo su ricorso n. 62876/00 - causa Istituto diocesano per il sostentamento del clero c/Italia.

*Parere, ai sensi dell'articolo 43, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.*

Repertorio atti n. 150 / C U del 18 dicembre 2014

## LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 18 dicembre 2014:

**VISTO** l'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 il quale ha disposto che lo Stato ha diritto, con le modalità e secondo le procedure stabilite nel medesimo articolo, di rivalersi sulle regioni, sulle province autonome, sugli enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni;

**VISTO** l'articolo 43, comma 6, il quale ha stabilito che la misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato;

**VISTO** il successivo comma 7 il quale ha disposto che i decreti ministeriali di rivalsa, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel comma medesimo;

**VISTO** il successivo comma 8 il quale ha stabilito che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza Unificata. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel medesimo comma;



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

### CONFERENZA UNIFICATA

**VISTA** la nota n. 0027513 del 2 dicembre 2014, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso, tra l'altro, la bozza del provvedimento relativo all'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Vitulazio (CE) per un ammontare pari ad euro 100.000,00, ai fini dell'espressione del parere di questa Conferenza, ai sensi dell'articolo 43, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

**CONSIDERATO** che, ai fini dell'esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 16 dicembre 2014 nel corso della quale i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi hanno evidenziato che i provvedimenti medesimi costituiscono atti dovuti in base alla normativa vigente, pur manifestando la disponibilità a possibili modifiche legislative da condividere con gli Enti territoriali;

**CONSIDERATO** che i rappresentanti dell'ANCI ha dichiarato di non potere che prendere atto della procedura esecutiva nei confronti dei Comuni interessati, sottolineando le difficoltà finanziarie sottese all'adempimento di tali obblighi e le incertezze, anche a livello politico-amministrativo, legate al fatto che tali cause risalgono spesso al periodo di mandato di precedenti amministrazioni; quindi, hanno evidenziato l'opportunità di un revisione della normativa vigente in tema di esercizio del diritto di rivalsa dello Stato sugli Enti territoriali;

**CONSIDERATO** che, peraltro, i rappresentanti del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, manifestando la propria disponibilità al riguardo, hanno invitato gli enti territoriali ad avvalersi, delle possibilità di rateizzazione dell'importo da pagare che l'articolo 43, comma 7, della legge n. 234 del 2012 consente nella fase istruttoria dei provvedimenti, procedura di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e che non risulta in pratica mai utilizzata;

**CONSIDERATO** che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:

- l'ANCI ha espresso un parere negativo con la richiesta di attivare una sede di confronto, a livello tecnico, per verificare la possibilità di elaborare una diversa regolamentazione della materia in argomento;
- le Regioni e l'UPI hanno aderito al parere espresso dall'ANCI;

### ESPRIME PARERE NEGATIVO

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 43, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul provvedimento esecutivo relativo al diritto dello Stato nei confronti del Comune di Vitulazio (CE) - Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo su ricorso n. 62876/00 - causa Istituto diocesano per il sostentamento del clero c/Italia, trasmesso, con nota n. 0027513 del 2 dicembre 2014, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Segretario  
Antonio Naddo



Il Presidente  
Maria Carmela Lanzetta

*Maria Carmela Lanzetta*